Patti parasociali relativi alla società
SIRIO SERVICE S.r.l.

TRA

AUTOMOBILE CLUB DI IVREA, con sede in Ivrea (TO), Via Cesare Pavese n.c. 8, codice fiscale n. 00503620015, titolare di una partecipazione di nominali Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta virgola zero zero), pari al 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente signor BERUTTI Luigi, in proprio;

AUTOMOBILE CLUB TORINO, con sede in Torino, Via Giovanni Giolitti n.c. 15, codice fiscale n. 00498530013, titolare di una partecipazione di nominali Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zero zero), pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente signor RE Piergiorgio, in proprio;

AUTOMOBILE CLUB VERCELLI, con sede in Vercelli (VC), Corso Fiume n. 73, codice fiscale n. 00162140024, titolare di una partecipazione di nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente signor CASTELLI Eugenio, in proprio;

AUTOMOBILE CLUB BIELLA, con sede in Biella (BI), Viale Matteotti n. 11, codice fiscale n. 00165000027, titolare di una partecipazione di nominali Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, rappresentata dal Presidente signor GIBELLO Andrea, in proprio;

PREMESSO

1. che la "SIRIO SERVICE S.r.l.", con sede in Ivrea (TO), Via Cesare Pavese n.c. 8, capitale sociale Euro 15.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, titolare di codice fiscale n. 08704610016 (di seguito "la Società") è società a capitale pubblico interamente detenuto dagli Automobile Club soci sottoscrittori del presente accordo;
2. che la società opera secondo il modello dell' in house providing, stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento nazionale, e svolge servizi ritenuti strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici partecipanti;
3. che la società costituisce un soggetto in house providing, vincolato a realizzare la parte più importante della propria attività con i Soci, secondo i requisiti vigenti di legge;
4. che gli artt. 21 e 34 dello Statuto della SIRIO SERVICE S.r.l. prevedono l'impegno dei Soci a sottoscrivere appositi accordi extrasocietari con cui garantirsi un adeguato controllo sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
5. che con deliberazioni dei rispettivi Consigli Direttivi gli A.C. intervenuti hanno preventivamente approvato lo schema dei presenti Patti parasociali;
6. che in applicazione dell'art. 5, commi 4 e 5 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e in conformità ai Regolamenti di Governance delle società controllate degli A.C. soci adottati ai sensi dell'art. 10,

co. 1 bis, del D.L. n. 91 del 25.07.2018 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 108 del 21.09.2018, il controllo analogo congiunto sugli organismi partecipati operanti in regime di in house providing si configura come controllo strutturale, ossia come potere di ingerenza nell'organizzazione della produzione del servizio e non solamente come controllo sull'attività;

7. che la Società è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse degli Enti soci per i quali opera senza scopo di lucro. La restante quota di fatturato può essere realizzata a favore di Enti, pubblici o privati, terzi al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e del sistema;
8. che gli A.C. soci intendono perseguire con convinzione la strada dell'innovazione ed economicità nella gestione dei propri servizi ai soci e alla collettività, e a tal fine privilegiano la gestione associata e aggregata delle attività di supporto tecnico e amministrativo per il tramite di una società in house operante sul territorio, nel rispetto dei più recenti indirizzi della normativa comunitaria e nazionale. In tale contesto hanno individuato nella società in house SIRIO SERVICE S.r.l. il soggetto giuridico dotato del know how, della competenza, esperienza ed efficienza, oltre che del ramo aziendale adatti per organizzare ed aggregare la gestione di tali attività di supporto in una struttura d'ambito territoriale;
9. che è intenzione degli Enti Soci esercitare sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti. I Soci, in particolare, intendono esercitare il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione diretta al Comitato di Coordinamento dei Soci, appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore o dai diversi membri designati dai Soci stessi e i cui poteri di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo sono normati con la sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali;
10. che i Soci ritengono opportuno disciplinare, nel loro rispettivo specifico interesse, nonché nell'obiettivo interesse della Società, i loro rapporti connessi e conseguenti alle loro rispettive attività e partecipazioni nella Società e, in particolare, gli equilibri degli assetti proprietari, la governance della medesima società, nonché le altre questioni appresso indicate, impegnandosi a perseguire con sforzi adeguati e comportamenti improntati alla massima correttezza, diligenza e buona fede, gli interessi comuni nella realizzazione della gestione aggregata dei propri servizi;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO I SEGUENTI PATTI PARASOCIALI

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso di tutti i Soci, rappresentando, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dello Statuto sociale, dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci ivi manifestata.

I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione

alla natura di SIRIO SERVICE S.r.l. quale società in house providing per lo svolgimento di servizi di interesse generale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla Società.
Di conseguenza, i presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto sociale, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della Società, che opera secondo il modello "in house providing" ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.
I Soci convengono di attribuire ai presenti Patti natura vincolante in ordine alle decisioni che essi saranno chiamati a prendere, nelle sedi competenti, fermo in ogni caso che esso è sottratto alla disciplina di cui all'art. 2341 bis, commi 1 e 2, c.c., in forza della deroga ex art. 16, co. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 175/2016.
I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

Art. 2 - Regole di nomina degli amministratori

Al fine di dare adeguata rappresentatività a tutti gli A.C. soci agli organi decisionali, le parti convengono di affidare al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui all'art. 3 la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 20 dello Statuto, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere e il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.
E' fatta salva la possibilità di nominare un Amministratore Unico.

Art. 3 - Istituzione del "Comitato di Coordinamento dei Soci"

Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano sulla Società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, è rappresentato da un'unità di controllo denominata "Comitato di Coordinamento dei Soci" (di seguito "Comitato di Coordinamento" o "Comitato"), istituita ai sensi degli artt. 34 e 36 dello statuto sociale.
Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio, ciascuno con diritto di voto.
La Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta al rappresentante del Socio che detiene la maggioranza relativa del capitale sociale.
Trattandosi di attività istituzionale attuativa di obblighi di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di Coordinamento dei Soci.

Art. 4 - Convocazione e funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Soci

Il Comitato di Coordinamento dei Soci è convocato dal Presidente senza alcuna formalità, anche il giorno precedente la riunione, tramite il servizio di posta elettronica semplice.
Il Comitato di Coordinamento dei Soci si riunisce o adotta il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto:

- per l'esame del budget predisposto e inviatogli dall'organo amministrativo;
- per esaminare la proposta di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario predisposti e inviatigli tempestivamente dall'organo amministrativo;

- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente del Comitato per l'esercizio delle sue funzioni ovvero lo richieda motivatamente uno dei suoi componenti.

La convocazione deve necessariamente contenere l'ora, il luogo dell'incontro e l'ordine del giorno.
La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.
Ogni componente in caso di impossibilità a presenziare può nominare un suo sostituto, scelto tra i componenti del consiglio direttivo del proprio A.C. o tra gli altri componenti del Comitato.
Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a maggioranza dei componenti.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
E' ammessa inoltre la possibilità di adottare il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso il Presidente del Comitato predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette e lo trasmette agli altri membri del Comitato, i quali potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo al Presidente con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento entro dieci giorni. La mancata risposta entro detto termine equivale a voto contrario.

Art. 5 - Ruolo e Compiti del Comitato di Coordinamento dei Soci.

Il Comitato di Coordinamento dei Soci agisce e opera al fine del coordinamento delle diverse esigenze espresse dagli enti controllanti, proponendo agli stessi una bozza di deliberazione di individuazione degli indirizzi.
Esso svolge la propria attività in applicazione dello Statuto della Sirio Service Srl e dei Regolamenti di governance degli A.C. soci, e, in particolare, costituisce lo strumento per l'esercizio dei controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, dei controlli "contestuali" per la verifica nel corso dell'anno dell'andamento della gestione nonché del rispetto delle procedure e dei controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Nell'esercizio dei controlli "ex ante" il Comitato:

- definisce gli obiettivi strategici societari in coerenza con le finalità istituzionali degli A.C. partecipanti;
- formula le eventuali direttive in forza dei vigenti "Regolamenti per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottati dagli A.C. ai sensi della Legge 125/2013;
- entro 15 giorni dalla sua approvazione, riceve dall'organo amministrativo della Società il budget e il piano delle attività unitamente ai fabbisogni di personale e alla pianificazione degli acquisti di importo superiore a quarantamila euro. Qualora in sede di analisi del budget emergano criticità, anche alla luce della normativa applicabile e delle finalità istituzionali dell'AC, il Presidente del Comitato comunica alla Società interessata le osservazioni, con invito a tenerne conto ai fini dell'adeguamento del budget.

Nell'esercizio dei controlli "contestuali" il Comitato:

- entro 15 giorni dall'approvazione, riceve dall'organo amministrativo della Società i rendiconti economici semestrali;
- approva preventivamente le operazioni rilevanti di natura straordinaria. Rientrano in tale definizione le seguenti tipologie di operazioni:
    - acquisizioni e cessioni di aziende e rami d'azienda;
    - patti parasociali;
    - fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni;
    - operazioni sul capitale sociale;
    - costituzione di patrimoni separati e accensione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare;
    - emissione di strumenti finanziari;
    - acquisizioni e dismissioni di beni immobili;
    - assunzione di personale a tempo indeterminato;
    - ogni altra operazione qualificata come rilevante dal Comitato di Coordinamento.
- può inibire all'organo amministrativo della Società il perfezionamento di atti e negozi giuridici e di porre in essere attività che ritenga contrarie all'interesse degli A.C. partecipanti;
- anche su segnalazione di un Presidente degli A.C. soci, può disporre in qualsiasi momento controlli ispettivi sulla gestione della Società.

Il controllo "ex post" è esercitato dal Comitato attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

- il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni accompagnatorie inclusa quella sul governo societario, è trasmesso al Comitato almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante degli AC nell'Assemblea;
- entro lo stesso termine è trasmessa al Comitato la Relazione sul Governo Societario contenente le informazioni sulle forniture di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisite nell'esercizio e sulle variazioni nella composizione del personale dipendente.

Il Comitato ha poteri di controllo e ispezione presso la società per ogni altra incombenza qualora lo ritenga necessario.

Art. 6 - Diritti dei soci

Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.
Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Coordinamento proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione ai servizi dalla stessa erogati in suo favore in forza di affidamenti in house.

Art. 7 - Impegno di voto dei soci

I Soci si impegnano a votare in Assemblea in conformità alle delibere assunte dal Comitato di Coordinamento.

Art. 8 - Durata

I patti parasociali di cui al presente atto hanno una durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza della durata del presente atto le parti si impegnano ad incontrarsi per la definizione di un nuovo patto parasociale al fine di garantire equilibri di governance tra tutti i soci di SIRIO SERVICE Srl e continuità nell'affidamento delle attività.

Art. 9 - Recesso

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali, con conseguente perdita della rappresentanza all'interno del Comitato di Coordinamento.

Art. 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Automobile Club soci in ordine all'interpretazione e/o applicazione dei contenuti del presente atto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Ivrea.

Torino, 30 maggio 2019

Automobile Club Biella

[redacted]

Automobile Club Ivrea

[redacted]

Automobile Club Torino

[redacted]

Automobile Club Vercelli

[redacted]